

PROTOCOLLO DI INTESA AI FINI DELLA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INTERVENTO "INVASO DI CAMPOLATTARO (BN)"

====<<<<>>>====

- VISTO** l'articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza con l'obiettivo di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'art. 22 "*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*", il quale prevede:
- al paragrafo 1, che "*nell'attuare il dispositivo, gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione, tra l'altro, di casi di frode, di corruzione e/o di conflitti di interessi*";
 - al paragrafo 2, che "*gli accordi di cui all'art. 15, paragrafo 2, e all'art. 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:*
 - a) *verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del Piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse;*
 - b) *adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'art. 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza*";
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108, recante: "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, concernente l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTO** il "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*", approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia con nota del 14 luglio 2021;
- VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, rubricato "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2021 n. 233;
- VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- VISTO** l'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e il decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 1977 che attribuiscono all'Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via prevalente, dei compiti del comparto della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/7(33), prot. n. 38877/Uff. II - Ord. e Sic. Pub. del 13 giugno 2022, che detta indirizzi e linee guida in materia di "*Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'ambito della realizzazione delle progettualità inerenti il PNRR*";
- VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 13396/118-Uff.IV Affari Interni, prot. n. 26772 del 22 aprile 2022, che reca in allegato il Protocollo stipulato il 29 dicembre 2021 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e le OO.SS. CGIL, CISL e UIL, denominato "*Protocollo per la partecipazione ed il confronto nell'ambito del P.N.R.R. e del Piano nazionale per gli investimenti complementari*", volto a promuovere un costante dialogo, sia a livello centrale che periferico, tra lo Stato e le Parti Sociali attraverso la costituzione di Tavoli di partenariato economico, sociale e politico;
- VISTO** l' "*Accordo attuativo del Protocollo di Legalità stipulato tra il Ministero dell'Interno e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili*" sottoscritto il 15 settembre 2022 presso la Prefettura di Benevento tra il Prefetto dr. Carlo Torlontano e il Presidente ANCE di Benevento, Arch. Mario Ferraro;
- RILEVATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta "*parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l'ammodernamento del Paese*" che mette a disposizione, a tal fine, le ingenti risorse destinate all'Italia nell'ambito del

programma Next Generation EU (NGEU), alle quali si aggiungono quelle del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

- RITENUTO** che le finalità perseguite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) siano fondamentali soprattutto nelle realtà caratterizzate da ritardi nello sviluppo economico e sociale e che, pertanto, sia doveroso predisporre strumenti che valgano a consentire il più efficace utilizzo dei fondi e, nel contempo, prevenire possibili infiltrazioni criminali, o l'insorgere di fenomeni estorsivi ai danni delle ditte che saranno impegnate nei lavori;
- DATO ATTO** di quanto evidenziato dalla predetta Circolare del 13 giugno 2022, ovvero che, in tale contesto, *“allo scopo di tutelare l'integrità delle suddette risorse, schermandole dalla possibile azione infiltrativa della criminalità organizzata, è stata già da tempo attivata a livello centrale una dedicata strategia di prevenzione”*, controllo e vigilanza, anche attraverso i Gruppi Interforze centrali e periferici, con il contributo delle articolazioni territoriali della Direzione Investigativa Antimafia - DIA;
- RITENUTO** che il sistema prevenzionistico di natura amministrativa non può che basarsi sulla documentazione antimafia, ai sensi delle disposizioni del Capo IV del Libro II, D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- DATO ATTO** che risulta essenziale la funzione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), necessario apparato tecnologico destinato sia a canalizzare qualsivoglia richiesta di documentazione antimafia, sia a restituire, alla platea dei soggetti richiedenti, gli esiti dei controlli avvenuti anche al fine di acquisire una “mappatura” degli operatori economici coinvolti nel ciclo realizzativo degli interventi inclusi nel perimetro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- RITENUTO** che appare altresì opportuna una capillare attività di sensibilizzazione della stazione appaltante, così come porre in atto un monitoraggio stringente degli interventi attraverso la realizzazione di un sistema informativo condiviso in grado di assicurare il tracciamento a fini antimafia delle imprese e degli interventi afferenti al ciclo realizzativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- RILEVATO** che una stringente attività di tracciamento, finalizzata a far emergere con immediatezza pericoli di inquinamento o di ingerenza della criminalità organizzata, consentirà di valutare l'adozione dei conseguenti provvedimenti interdittivi, così come, ricorrendone i presupposti, le *“Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”* ex art. 94-bis, D. Lgs. n. 159/2011, e le *“Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”* di cui all'art. 32, D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;
- DATO ATTO** che, qualora gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dovessero essere inclusi negli strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 200 e seguenti, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), troverà applicazione il modello di prevenzione antimafia definito dalle linee guida adottate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP), imperniato sui

protocolli di legalità conformi allo schema tipo adottato con deliberazione del CIPE n. 62 del 26 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 29 gennaio 2021;

- RITENUTO** che costituisce preminente interesse delle Amministrazioni Pubbliche determinare il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi forma di illegalità, da conseguire attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto a tali fenomeni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 di nomina del Prof. Attilio Toscano a Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di *"programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro (BN) e di diramazione ad uso potabile ed irriguo"*, codice CUP B87B20098990009, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- DATO ATTO** che l'intervento infrastrutturale di cui trattasi risulta inserito nell'elenco previsto all'Allegato IV relativo alle "opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto", di cui all'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché è beneficiario di specifiche risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- VISTO** il decreto del Commissario straordinario n. 2 dell'8 novembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 25 novembre 2022, n. 3385, con cui il Commissario straordinario, non intendendo assumere, al momento, direttamente la funzione di stazione appaltante prevista ai sensi dell'art. 2, co. 3, del dPCM di nomina, ha provveduto ad avvalersi, ai sensi dell'art. 2, co. 2 e co. 4, del dPCM di nomina, delle strutture tecniche della Regione Campania, regolando le modalità di avvalimento attraverso apposita convenzione amministrativa, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTA** la convenzione di avvalimento sottoscritta dal Commissario straordinario e dal Direttore generale dell'Ufficio speciale grandi opere della Regione Campania il 24 febbraio 2023, la quale disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario le modalità di attuazione e di gestione del supporto delle strutture tecniche della Regione Campania al Commissario straordinario;
- RITENUTO** che costituisce preminente interesse delle Amministrazioni pubbliche determinare il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi forma di illegalità, da conseguire attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto a tali fenomeni;
- RITENUTO** che a tal fine è necessario sviluppare una collaborazione tra il Commissario straordinario nominato per l'intervento di cui trattasi, la Stazione Appaltante Regione Campania, la Prefettura di Benevento, le Forze di Polizia, la Direzione

Investigativa Antimafia - DIA di Napoli, nonché, infine, per gli aspetti connessi alla regolarità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento, l'A.S.L. di Benevento e le Organizzazioni Sindacali, CGIL, CISL e UIL, firmatarie con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del *"Protocollo per la partecipazione ed il confronto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari"*;

CONCORDANO

di regolare e di sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini riportati nella presente Intesa, secondo i seguenti articoli.

Articolo 1

Ambito e finalità della collaborazione

Con il presente Accordo le Parti, come individuate in parte narrativa, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, fatte salve eventuali sopravvenute disposizioni normative, anche di natura regolamentare, definiscono la reciproca collaborazione allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto agli eventuali tentativi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali della criminalità organizzata nell'ambito delle attività relative all'intervento "Invaso di Campolattaro (BN)", codice CUP B87B20098990009.

Articolo 2

Referenti

Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- per il Commissario straordinario,;
- per la Regione Campania,;
- per la Prefettura di Benevento, il Dirigente dell'Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica;
- per la Questura di Benevento, il Dirigente della Divisione Anticrimine;
- per il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comandante del Reparto Operativo;
- per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria;
- per la Direzione Investigativa Antimafia - DIA di Napoli, il referente per la provincia di Benevento; nonché, infine, in relazione agli aspetti connessi alla regolarità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento, il;
- per l'A.S.L. di Benevento, il
- per la FENEAL UIL, il Segretario di categoria;
- per la FILCA CISL, il Segretario di categoria;
- per la FILLEA CGIL, il Segretario di categoria.

Articolo 3

Modalità esecutive

Per garantire l'attività di collaborazione:

1. La Regione Campania:

- a) si impegna a garantire alle Forze di Polizia, senza oneri per le amministrazioni coinvolte, l'accessibilità della banca-dati della propria Centrale Unica di Committenza - C.U.C., in particolare nell'ambito degli interventi PNRR, potenziandola dal punto di vista tecnologico in caso di necessità e mettendo a disposizione ogni informazione utile al

perseguimento delle finalità collaborative, fermi restando gli adempimenti alla medesima direttamente affidati, quale Stazione Appaltante, in tema di verifiche antimafia, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136*" e secondo l'allegato alla citata Circolare del Ministero Interno 13 giugno 2022.

Le modalità di utilizzo della risorsa informatica saranno oggetto di una successiva intesa tecnica, soggetta ad approvazione.

- b) all'avvio della fase dell'esecuzione contrattuale, pertanto, renderà disponibili alla Prefettura e alle Forze di Polizia i dati relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture rientranti nelle progettualità finanziate con fondi del PNRR, specificandone:
- (1) la tipologia dell'opera, lavoro, servizio o fornitura;
 - (2) la missione e la componente di afferenza al PNRR;
 - (3) la procedura di scelta del contraente adottata;
 - (4) il criterio di aggiudicazione adottato, con indicazione, in caso di opzione per quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del: (a) peso percentuale attribuito all'offerta tecnica; (b) dettaglio delle migliori offerte dal contraente;
 - (5) l'importo a base di gara e quello di aggiudicazione;
 - (6) l'eventuale quota di cofinanziamento regionale o comunale;
 - (7) i riferimenti identificativi (codice fiscale e partita IVA) del soggetto aggiudicatario;
 - (8) l'importo e la tipologia della cauzione prestata;
- c) fornirà notizia, sempre alla Prefettura e alle Forze di Polizia, dell'intervenuta stipula del contratto, comunicando la società aggiudicataria dell'appalto, nonché, appena avutane notizia dall'appaltatore, l'eventuale ingresso in subappalto di altre imprese, indicandone i riferimenti identificativi (codice fiscale e partita IVA), la percentuale della commessa affidata, e, ove note, le persone di riferimento (compagine sociale, rappresentante legale, direttore tecnico), fermo restando, a tale ultimo riguardo, quanto previsto nell'articolo successivo;
- d) fornisce, anche nel corso della procedura di selezione e scelta del contraente, input informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
- e) può, in modo motivato, segnalare le misure o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili ai fini dell'attivazione da parte del Prefetto di interventi ai sensi degli artt. 93 e 95, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Articolo 4

Ricorso al subappalto

Le Parti riconoscono l'importanza e la delicatezza dell'istituto del subappalto, la cui corretta gestione costituisce presupposto ineludibile sia per il completamento delle opere, sia per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata.

Pertanto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché dell'articolo 119, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la Stazione appaltante, nel determinarsi in ordine alla possibilità di ricorrere al subappalto, potrà avvalersi del parere della Prefettura di Benevento, nei limiti delle proprie attribuzioni, tenuto conto:

- delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, comma 52, L. 6 novembre 2012 n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30, D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.

Ai fini delle proprie determinazioni il Prefetto convocherà un apposito tavolo tecnico, cui prenderanno parte, tra gli altri, i rappresentanti della Stazione Appaltante, del Provveditorato alle Opere Pubbliche, ove necessario per ragioni tecniche, nonché delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del presente Protocollo.

Articolo 5

Prefettura di Benevento e Forze di Polizia

Nello sviluppo degli elementi di cui abbia ottenuto la disponibilità il Gruppo interforze di cui all'art.5, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003, costituito presso la Prefettura, utilizza, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia.

Le Forze di Polizia, attraverso un costante monitoraggio, assicureranno un continuo flusso informativo in ordine ai cantieri, anche al fine di prevenire possibili atti criminosi.

Nel caso di avvio di accessi ed accertamenti nei cantieri, ai sensi dell'art. 93, D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, il Gruppo interforze sarà coadiuvato da personale del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell'A.S.L. di Benevento per i profili di rispettiva competenza, ai fini della sicurezza sul lavoro e della regolarità contributiva.

Art. 6

Collaborazione con le Organizzazioni Sindacali

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad informare senza indugio la Prefettura di Benevento di ogni fatto, circostanza o notizia di cui siano venute a conoscenza che possano essere sintomatici della esistenza o della probabilità di rischi di infiltrazione criminale, nonché di richieste estorsive, di situazioni di contiguità o di collusione con la criminalità organizzata ovvero di infiltrazione della stessa nei luoghi di lavoro.

Le medesime Organizzazioni Sindacali si impegnano a segnalare qualsivoglia criticità nelle attività di cantiere o nei luoghi di lavoro, che possano porre in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori, o che costituiscano violazione delle norme stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, avuto riguardo alle retribuzioni e agli adempimenti in materia contributiva.

Le eventuali segnalazioni saranno oggetto dei necessari approfondimenti e degli eventuali interventi sanzionatori da parte degli Organismi competenti.

La Stazione appaltante, Regione Campania, aderente al presente Accordo darà attuazione al "Protocollo per la partecipazione e il confronto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari" sottoscritto il 29 dicembre 2021 tra il Governo e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL E UIL, attraverso la costituzione, a livello locale, dei tavoli di settore di cui all'art. 8, comma 5-bis, D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108. I tavoli saranno composti dal Sindaco di Campolattaro o dall'Assessore delegato, dalla struttura di livello dirigenziale generale di riferimento e da un rappresentante per ciascuna parte sociale. In quella sede saranno tra l'altro valutati lo stato di attuazione degli interventi, le ricadute economiche e sociali, nonché i profili attinenti le condizioni di lavoro e l'occupazione.

Sarà cura della stessa Stazione appaltante, Regione Campania, tenere informata la Prefettura di Benevento circa i lavori dei predetti tavoli, con particolare riguardo alle eventuali criticità emerse, in modo da consentire l'attivazione degli eventuali, necessari interventi, ivi compresa la stipula di specifici Protocolli di legalità, in coerenza con il contenuto del presente documento.

Articolo 7

Costituzione banca-dati e conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.
2. La banca-dati deve garantire:
 - a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
 - b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;
 - c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
 - e. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
 - f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. Il soggetto aggiudicatore è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.
4. Il soggetto aggiudicatore s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.
5. Il soggetto aggiudicatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'affidatario, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.
6. In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte in house, il gestore dell'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati, e provvede all'invio degli stessi al soggetto aggiudicatore, anche per il tramite dell'affidatario se delegato, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle parti, copia dell'accordo è comunicata preventivamente alla Prefettura; detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:
 - a. "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
 - b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 8
8. L'"Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 9, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:

- a. anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
 - b. indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
 - c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
 - d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 12;
 - e. luogo di esecuzione della prestazione;
 - f. data iniziale e data finale prevista del contratto;
 - g. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
 - h. coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;
 - i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;
 - j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.
9. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.
10. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'affidatario e il gestore dell'interferenza. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.
11. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.
12. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di Benevento.
13. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:
- a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
 - b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
 - c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8

Settimanale di cantiere

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in collaborazione con

L'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza che vi attendono, ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 7, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

2. L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di Benevento. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 12 dell'articolo 7.
3. Il "Settimanale del cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:
 - a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
 - b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
 - c) all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.
4. Tutti gli operatori economici che, a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.
5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:
 - a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
 - c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
 - a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;

- b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all' Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
 - c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
7. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG per:
- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
8. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:
- a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
 - b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
9. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'affidatario e il gestore dell'interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:
- a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
 - b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.
10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
- a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
 - b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
 - c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
 - d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.
11. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non

interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

Articolo 9

Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, sia essa scaturente dall'affidatario o dal gestore dell'interferenza (ivi compresi lo stesso appaltatore e il gestore dell'interferenza). Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:
 - a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - b) i servizi di mensa, pulizia e alloggio del personale;
 - c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP: per dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.
3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 7 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd White list) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.
4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.
5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
6. Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore, all'affidatario e al gestore dell'interferenza ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 7.
8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre

- 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.
 11. Nei confronti dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
 12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.
 13. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto.
 14. La Prefettura-UTG, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una "Cabina di regia", allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
 15. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "Cabina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.
 16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.

Articolo 10

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, e a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. *«il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma1, C.P.»;*

- b) Clausola n. 2. *“Il Soggetto aggiudicatore, l'affidatario e le imprese della filiera in caso di stipula del Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.*
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite nelle convenzioni sottoscritte con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
 3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
 4. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.
 5. La Prefettura-UTG, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.
 6. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

Articolo 11

Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Il Soggetto aggiudicatore s'impegna a inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore».
 - b) Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG e dal soggetto aggiudicatore in data e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite negli atti convenzionali sottoscritti con il gestore dell'interferenza.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
4. Il Soggetto aggiudicatore si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti l'opera, di quanto segue:

- a) l'obbligo per affidatario, gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
 - b) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;
 - c) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;
 - d) l'obbligo per l'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.
5. Il mancato inserimento, da parte di affidatario, gestore dell'interferenza e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.
 6. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionata con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. c), da parte dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell'affidatario, del gestore dell'interferenza, se presente, o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
 10. In caso in cui affidatario, gestore dell'interferenza e subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 11. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 12

Applicazione delle Sanzioni

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore direttamente nei confronti dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, se presente, ovvero per il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG.
2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).
3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del d.l. 90/2014, soggette ad altra disciplina.
6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 13

Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura-UTG un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione

- Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.
3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura-UTG. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG, altri esperti.
 4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
 5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 8.
 6. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
 7. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art.8, comma 6.

Articolo 14

Norme sulla privacy

La realizzazione dell'interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente Protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.P.R. 15 gennaio 2018 n. 15, del D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51 e del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

A tal fine le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del Protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati, e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra soggetti pubblici.

Articolo 15

Disposizioni finali

La presente Intesa:

- a) decorre dalla data di sottoscrizione fino al completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;
- b) in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di integrazioni o modifiche, previamente concordate e comunicate tra le Parti;

Sono fatte salve eventuali sopravvenute disposizioni normative, anche di natura regolamentare.

Benevento, li _____



*PRESIDENTE REGIONE
CAMPANIA*

*IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO*

*IL PREFETTO DI
BENEVENTO*

(limitatamente all' articolo 13)

Il Rappresentante dell' Ispettorato territoriale del lavoro

Le OO.SS. di categoria:

Fillea CGIL

Filca CISL

Feneal UIL